



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PROPOSTA SETTORE N. 541 DEL 03/12/2024

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA

N. 2536 DEL 05/12/2024

OGGETTO:

Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022).

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022).

**II DIRIGENTE
SETTORE AA.GG.II.**

Premesso che:

- Con deliberazione C.C. n. 33/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- Con deliberazione C.C. n. 2/2024 l'Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e i suoi allegati;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*Fondo risorse decentrate*) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali siglato in data 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;

Visto l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € **1.277.568,00**, tetto di spesa insuperabile, determinato nel rispetto dell'art.9, comma 2 bis), del D.L. n.78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456), della L. 147/2013, e dell'art. 1, comma 236), della L. n.285/2015. Di egual misura risulta la costituzione del fondo risorse decentrate stabili e variabili anno 2018, giusta determinazione n. 2083 del 18.12.2018, permanentemente decurtato di una quota pari ad €. 129.778,00, come previsto dall'art. 1, comma 456), della L. 147/2013, e s.m.i. e dall'art. 23, comma 2), del D. Lgs. n.75/2017;

Rilevato che nell'importo delle risorse stabili è compreso l'importo annuale del fondo Lavoro Straordinario nella misura di € 200.000,00, e che dovrà essere decurtato di tale somma;

Considerato che vanno confermate le risorse decentrate stabili destinate alle Posizioni Organizzative, pari complessivamente ad € 125.000,00, e che il citato unico importo consolidato dovrà essere decurtato di tale somma;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in*

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019"*;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2024 non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo previste dall' art. 67, comma 2, lettere c) e h), del CCNL 21 maggio 2018 e dall' art.79, comma 1, lettera c), del CCNL 16 novembre 2022, in quanto determinerebbero un importo superiore al limite 2016;

Preso atto che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2024:

- sono state inserite le somme di cui al decreto di riparto n. 18/2023 del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi;
- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, relative ai compensi professionali agli avvocati dipendenti e i compensi di cui alla delibera della Corte dei Conti n. 18/2024;
- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 32, comma 40, del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, relative alle attività istruttorie per il condono edilizio;

Rilevato che l'art. 80, comma 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 nell'ammontare complessivo pari ad € **1.716.639,76**, come da prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Evidenziato che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2023, poiché non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna, precisando che le riferite economie confluiranno nel Fondo Risorse Decentrate 2024;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito dal presente atto, consente di rispettare i riferiti limiti in natura di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa costituiscono parte essenziale ed integrante della presente determinazione;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, da destinare nell'anno 2024 agli utilizzi previsti di cui all'art.80 del CCNL 16.11.2023, nell'importo di **€ 1.716.639,76**, secondo la tabella allagata alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);
3. di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria dello Stato;
4. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2024, costituite dal fondo delle risorse decentrate, dal valore a bilancio stanziato per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024-2026, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2024 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;
5. di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2024 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16.11.2023, per gli utilizzi previsti

dall'art. 80, comma 2, del CCNL 16.11.2023, ammontano ad €1.145.649,76 al netto delle seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- €472.090, parte stabile destinate al costo storico dei differenziali stipendiali;
 - €98.900, parte stabile destinate al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo;
6. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. dell'Ente;
 7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2024 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente-Personale-Contrattazione Integrativa, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 8. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il Dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

SETTORE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Silvia Esposito



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/12/2024

**IL MESSO COMUNALE
GAMBARDELLA MICHELE**